

A garanzia della Costituzione

Pierluigi Nannetti

25-09-2004

Condivido pienamente [quanto sostenuto la scorsa settimana](#) da G. Aragno. Vorrei aggiungere che la riforma costituzionale, che questa maggioranza si appresta a fare, è da considerare illegittima, perfino nel caso in cui venga rispettato l'art.138. Mi scuso se mi dilungherò un pò, ma secondo me, ne vale la pena.

Trascrivo letteralmente dal testo di C. Mortati: "*Istituzioni di diritto pubblico*" (edizioni Cedam, Padova), pag. 921 - 922. Trascrivo solo alcuni passi, per non appesantire troppo la lettura, ma tuttavia esaurienti per illustrare le tesi sostenute. Ricordo che Mortati è considerato un'autorità da quasi tutti i costituzionalisti viventi e la sua interpretazione del testo costituzionale è ormai dottrina consolidata. Ecco i passi essenziali in tema di revisione della Costituzione:

*"La nostra Costituzione ha incluso nel titolo VI, dedicato alle **garanzie costituzionali** tanto la disciplina degli organi di garanzia costituzionale quanto quella del procedimento di revisione: ed è da chiedersi se tale sistemazione possa trovare giustificazione.*

*La presenza di un'apposita istanza di revisione viene ad assumere funzione di garanzia perché sottrae al grado inferiore ogni possibilità di invadere la competenza del grado superiore, e tende a *preservare l'integrità del documento in cui è consacrata la suprema volontà dell'ordinamento*....*

*E' da mettere in rilievo come l'affidare ad uno speciale procedimento la revisione del testo costituzionale ha come proprio scopo, più che di provvedere al suo mutamento, di meglio preservarne la parte stabile Il nostro costituente, con la sistemazione nel titolo VI della materia della revisione, ha voluto mettere l'accento sulla conservazione piuttosto che su quella di mutamento adempiuta dalla revisione, e nello stesso tempo richiamare in modo più spiccato *il carattere di subordinazione delle norme di revisione*, emananti da un organo costituito e nelle forme prefissate, *rispetto a quelle della costituzione*, provenienti invece dal costituente, cioè da un'entità assolutamente originaria*

La legge di revisione, per quanto riguarda il suo rapporto con la costituzione, assume una posizione analoga a quella che hanno i decreti emessi dal governo su delegazione del parlamento."

Le implicazioni giuridiche e politiche di tale tesi mi sembrano piuttosto evidenti: le moderne tendenze federaliste, presidenzialiste e liberiste sono dirette a sconvolgere il testo originario della Costituzione, non alla sua migliore conservazione. Di conseguenza ogni modifica in tal senso è sostanzialmente contraria a quanto la Costituzione ammette con lo stesso art.138. Dunque sono illecite, stando ai principi della stessa Costituzione. Se le modifiche sono, in buona sostanza, un nuovo assetto costituzionale, la strada maestra è una nuova Assemblea Costituente e non la modifica dell'attuale Costituzione con l'art. 138.

Quello che è stupefacente è che da nessuna parte politica si faccia riferimento a questa tesi, nonostante l'autorevolezza dell'autore (mi riferisco ancora a Mortati). Dov'è l'opposizione a questo Governo?

COMMENTI

Giuseppe Aragno - 25-09-2004

Sull'Unità di ieri Sylos Labini scrive di aver **adottato «L'urlo» di Munch** per ben sei motivi: il vero programma del "Cavaliere", Berlusconi e la mafia, la devastazione della Costituzione che la giustizia e la «devolution» operano, l'inganno dell'Iraq, l'opposizione che non si oppone ma litiga.

Non aggiungo altre parole alle sue e a quelle che Nannetti lucidamente ci propone. [Vi invito alla lettura](#).